



**COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER IL VENETO**  
**Ufficio di Presidenza**

IL PRESIDENTE

Visto il Decreto Legge del 23 febbraio, n. 6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

visti il D.P.C.M. del 23 febbraio 2020 ed il successivo D.P.C.M. del 25 febbraio 2020 recanti entrambi “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

vista la Direttiva n. 1 del 25 febbraio 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione riguardante “*Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’art. 1 del decreto legge n. 6/2020*”;

visto il D.P.C.M. del 1° marzo 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

visto il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 “*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

visto il precedente provvedimento di questa Presidenza emesso in data 23 febbraio 2020 di sospensione dell’attività giudiziaria tributaria fino al 07.03.2020 in tutte le Commissioni Tributarie del Veneto;

tenuto conto della individuazione, nella regione del Veneto, di *cluster* di infezione del virus COVID–19, facilmente trasmissibile in situazioni di concentrazione di persone che si potrebbero verificare nel corso della discussione delle udienze e, soprattutto, negli spazi per l’attesa dell’utenza;

considerato che le misure di rinvio d’ufficio delle udienze disposte dall’art.10 del citato D.L. 9/2020 per le giurisdizioni civile, penale, contabile e amministrativa cui appartengono i comuni di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. 01.03.2020 citato – c.d. “zona rossa” (nel Veneto il comune di Vò - giurisdizione tributaria del CTP di Padova - ancorché ricompreso nel circondario giudiziario di Rovigo), possono essere precauzionalmente estese a tutte le Commissioni Tributarie del Veneto per prevenire qualsiasi situazione suscettibile di arrecare pregiudizio alla incolumità sanitaria collettiva ed individuale, anche alla luce delle più recenti indicazioni contenute nel D.P.C.M. del 4.3.2020 recante

*“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;*

tenuto conto che sono pervenute dagli Ordini Professionali numerose osservazioni ed eccezioni in merito all'opportunità di riprendere la discussione delle udienze e tesse a sollecitare una proroga della sospensione delle stesse fino alla cessazione dell'emergenza sanitaria;

atteso che le misure urgenti di contenimento del contagio contenute nel citato D.P.C.M. del 01.03.2020, da adottare per evitare assembramenti e contatti ravvicinati di persone, risultano difficilmente attuabili per il contesto degli spazi ove si celebrano le udienze e per le relative aree di attesa, nonché per il numero di fascicoli trattati e posti all'ordine del giorno;

considerato che le predette circostanze non possono garantire, nell'attuale situazione di allargamento della diffusione del virus, l'adozione di misure idonee a scongiurare il rischio di contagio, soprattutto per persone di avanzata età anagrafica - quali sono anche molti componenti dei collegi giudicanti - ed in considerazione delle frequenti applicazioni di giudici da altre Commissioni Tributarie del territorio nazionale;

## DISPONE

in via precauzionale, la sospensione di tutte le udienze programmate dal 9 marzo fino al 28 marzo 2020 nella Commissione Tributaria Regionale per il Veneto, compresa la Sezione Staccata di Verona, nonché nelle Commissioni Tributarie Provinciali del Veneto, con rinvio a data da destinarsi, e comunque da fissarsi in via prioritaria rispetto ai rimanenti procedimenti.

Si fanno salvi, su istanza di Parte e con delibazione in camera di consiglio, i procedimenti cautelari e le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe arrecare grave pregiudizio secondo la valutazione rimessa al Presidente di Sezione cui il fascicolo è assegnato, anche se ricadenti nel periodo della antecedente sospensione dell'attività giudiziaria disposta con provvedimento di questa Presidenza del 23.02.2020, ove non delibati.

Il presente provvedimento sia trasmesso a tutti i Presidenti delle Commissioni Tributarie Provinciali del Veneto, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e alla Direzione della Giustizia Tributaria presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione nei rispettivi siti internet, nonché a cura delle singole segreterie delle Commissioni Tributarie Provinciali, a tutti gli Ordini Professionali del Veneto.

Il Presidente  
Dr. Massimo Scuffi\*

(\*) firma autografa sostituita dall'indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n°39/93